

TORNATA DEL 4 MARZO 1871

PRESIDENZA TORRE ARSA.

Sommario. — Omaggio — Congedi — Proposta del Senatore Pastore — Osservazione del Senatore Angioletti, cui risponde il Senatore Pastore — La proposta è approvata — Approvazione per articolo del progetto di legge per la riscossione nel 1871 dell'imposta sui fabbricati e, nel Compartimento Ligure-Piemontese, anche dell'imposta sui terreni — Dichiarazione del Ministro delle Finanze e osservazione del Senatore Lauzi, circa la discussione del progetto di legge per disposizioni relative ai matrimoni degli ufficiali e degli assimilati militari — Annunzio di interpellanza del Senatore Bixio — Avvertenza del Senatore Casati e del Ministro delle Finanze — Interpellanza del Senatore Bixio — Riserva del Ministro delle Finanze — Discussione del progetto di legge suindicato — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Avvertenze dei Senatori Pastore e Di Pettinengo sull'art. 3, cui risponde il Senatore Poggi Relatore — Approvazione degli articoli 3 e 4 — Variante proposta all'art. 5 dal Senatore Lauzi, accettata dall'Ufficio Centrale e dal Ministro della Guerra — Dubbii dei Senatori Alfieri e Amari professore — Risposta del Relatore — Approvazione dell'art. 5, emendato — Avvertenza del Senatore Chiesi sull'articolo 6, appoggiata dal Ministro della Guerra e dal Senatore Menabrea — Risposta del Relatore — Rinvio dell'art. 6 — Proposta del Senatore Tecchio di rinvio dell'art. 7, oppugnata dal Relatore e dal Senatore Lauzi — Proposta del Relatore di emendamento al 3. alinea — Approvazione per paragrafi dell'art. 7 — Osservazioni del Relatore e del Senatore Pasqui — Proposte dei Senatori Pettiti ed Arrivabene — Replica del Relatore — Osservazione del Senatore Menabrea — Squittinio segreto sulle leggi ultimamente discusse.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro delle Finanze e più tardi intervengono i Ministri della Guerra e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, **Ginori Lischi** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Fa omaggio al Senato:

Il Prefetto di Grosseto, degli *Atti di quel Consiglio provinciale delle sessioni ordinarie e straordinarie del 1869 e 1870.*

Presidente. Domandano un congedo, il Senatore Belgioioso di 15 giorni, e il Senatore Giovanola di un mese che loro è dal Senato accordato.

Senatore Pastore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pastore. L'Ufficio Centrale che fu incaricato dell'esame del progetto di legge per il passaggio mediante pagamento dalla prima alla seconda categoria, e per il riassoldamento con premio, dietro il mandato che i singoli suoi componenti ebbero dai rispettivi loro Uffici, crede che questo progetto di legge sarebbe meglio che fosse dal Senato deman-
dato alla stessa Commissione che già fu incaricata dell'e-

same del progetto di legge sul riordinamento dell'esercito. Questa legge non è che una conseguenza o il corollario necessario di quella prima, e non può esser presa in esame e tanto meno posta in discussione, se il principio dell'affrancazione per riassoldamento con premio non è adottato dal Senato colla prima legge.

Dunque, in nome dell'Ufficio cui appartengo, ho l'onore di proporre al Senato che voglia demandare questo progetto di legge alla stessa Commissione che fu incaricata dell'esame del progetto di legge sul riordinamento dell'esercito.

Senatore Angioletti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Angioletti. Io non avrei niente da osservare sulle parole dette ora dall'on. Collega Generale Pastore, ma vorrei però che il Senato ammettesse altresì che l'invio di questo nuovo progetto di legge alla Commissione che ha in esame l'altro sul riordinamento dell'esercito non portasse ritardo alla discussione del primo; inquantochè io annetto al progetto di legge sul riordinamento dell'esercito un grandissimo interesse e mi sembra anche di grande urgenza; e siccome mi pare dalle parole dell'onorevole Senatore Pastore che quello dovrebbe venire in seguito

all'altro, non vorrei che fosse preparato prima, e che per conseguenza ritardasse la discussione del primo.

Senatore Pastore. Mi faccio una premura d'informare il Senato e conseguentemente il signor Senatore Angioletti che il progetto di legge sull'ordinamento dell'esercito, vale a dire la Relazione della Commissione su quel progetto di legge, è già stata approvata e si diede alla stampa, quindi nella settimana ventura potrà essere discusso dal Senato, se esso creda di doverlo mettere all'ordine del giorno.

Sicchè quel progetto di legge non ritarderà menomamente l'esame di questo, anzi è probabile che si possano seguire subito l'uno dopo l'altro.

Nel progetto di legge sull'ordinamento dell'esercito si propone che la legge sul reclutamento sia ristampata onde inserirvi tutte le mutazioni che fossero giudicate opportune secondo quel progetto.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, si passerà alla votazione.

Chi approva la proposta dell'onorevole Pastore, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Viene ora in discussione il progetto di legge: Disposizioni per la riscossione nel 1871 dell'imposta sui fabbricati e, nel compartimento Ligure Piemontese anche dell'imposta sui terreni.

(V. *Atti del Senato*, n. 23).

Prego l'Ufficio Centrale a prendere il suo posto.

Do lettura dell'articolo unico del progetto di legge.

« Provisoriamente, e sino alla pubblicazione dei ruoli del 1871, la riscossione dell'imposta sui fabbricati, e, nel compartimento Ligure-Piemontese, anche la riscossione dell'imposta sui terreni saranno operate sui rispettivi ruoli del 1870, salvo il supplemento od il compenso del meno o del più pagato. »

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, la legge constando di un solo articolo, si voterà poi per squittinio segreto.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Se il Senato crede, io bramerei che fosse differita la discussione dell'altro progetto di legge che è all'ordine del giorno. Tale progetto riguarda il mio Collega il Ministro della Guerra, ed egli è tuttora occupato nell'altro ramo del Parlamento in una discussione cominciata ieri e non ancora terminata; per tale motivo io temo che non possa intervenire al Senato in questa seduta. Per parte mia confesso che se ieri mi sono permesso di entrare in una discussione che riguardava il Ministero della Guerra, si è perchè non la credeva di massima importanza, ma per verità io ho troppo poca conoscenza della materia cui si riferisce il presente progetto per sostenerne anche oggi la discussione a nome del Governo.

Presidente. Secondo la proposta del Ministro delle Finanze converrebbe sciogliere la seduta non essendovi altro progetto di legge all'ordine del giorno.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la facoltà di parlare.

Senatore Lauzi. Non crederebbe per avventura l'onor. sig. Ministro che fra una mezz'ora, od un'ora potesse essere libero l'onor. Ministro della Guerra di venire ad assistere in Senato alla seduta?

Ministro delle Finanze. Nell'altro ramo del Parlamento la discussione generale sopra il progetto di legge sulla leva ha occupato tutta la tornata di ieri, e appena ora si entrò nella discussione particolare degli articoli, quindi sarei in questo momento nell'impossibilità di rispondere categoricamente alla domanda dell'on. Senatore Lauzi.

Presidente. Il Senato ha sentito i motivi esposti dal sig. Ministro delle Finanze per i quali sarebbe necessario ritardare la discussione.

Senatore Pastore. Io concorro nell'avviso del Ministro delle Finanze, e desidererei che fosse presente il Ministro della Guerra, perocchè io pure avrei a fare qualche mozione sulla quale egli avrà da rispondere e da prendere una deliberazione: quindi se il Ministro della Guerra non è presente, comprendo come il Ministro delle Finanze non possa rispondere, e sia opportuno l'aggiornamento della discussione dal medesimo domandato.

Presidente. Il sig. Ministro delle Finanze crede che possa tardare di molto il Ministro della Guerra ad intervenire alla seduta del Senato?

Ministro delle Finanze. Sono, come ho già detto, nella impossibilità di dare una risposta soddisfacente: io mi sono trattenuto nell'altro ramo del Parlamento per vedere quale piega prendeva la discussione: il mio Collega Ministro della Guerra desiderava di presentarsi al Senato: ma siccome nella Camera dei Deputati la discussione tocca appena i primi articoli che contengono questioni gravissime concernenti la leva, resta impossibile prevedere se nella giornata la discussione possa essere finita.

Io credo quindi che sia miglior partito quello di differire la discussione, tanto più che sarei dolente se il Senato dovesse aspettare invano l'intervento del Ministro della Guerra.

Presidente. In questo caso non essendo possibile procedere alla discussione del progetto di legge posto all'ordine del giorno, si passerà intanto alla votazione per squittinio segreto dei progetti di legge già discussi, sospendendo per mezz'ora la seduta, in aspettazione che si abbia un maggior numero di Senatori.

Segue la votazione, si vedrà se sia il caso di venire alla discussione del progetto di legge all'ordine del giorno, oppure di rimandarla ad altra seduta.

Senatore Bixio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Bixio. Sento che si tratta di prorogare la seduta, e me ne rincresco. Io non pretendo influire sulle deliberazioni del Senato, ma domanderei di fare una interpellanza che interessa tutti i Ministri. Essa

si aggira intorno al nostro commercio coll'Oriente estremo e medio, e sugli intendimenti del Governo a questo riguardo.

La questione concerne la necessità che siano sistemati i porti dell'Italia meridionale; interessa le colonie che possono impiantarsi sulle sponde del Mar Rosso ed altrove; tocca delle tariffe di passaggio attraverso lo stretto; ha quindi un interesse generale, come ha un interesse marittimo anche speciale. Vorrei perciò che il Senato, se fosse possibile, non mi togliesse il modo di fare questa interpellanza in un tempo breve, perchè io che sono deciso di occuparmi di queste questioni, vorrei camminare di celere passo.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Sarebbe bene che l'onorevole Senatore Bixio volesse indicare i punti principali sopra i quali vuole fare la sua interpellanza. Egli ha accennato una serie di argomenti sui quali evidentemente il Governo dovrebbe prepararsi per rispondere. Se egli volesse indicare per sommi capi gli argomenti sui quali chiede dal Governo delle spiegazioni; ciò gioverebbe moltissimo, mettendoci in grado di prendere quelle informazioni che occorrono per una completa risposta.

Senatore Bixio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Bixio. Io sono a disposizione del Senato: se crede, comincio anche subito, per quanto ora precisamente manchi di documenti e di cifre; ma potrò peraltro dire abbastanza, perchè il Ministero ed il Senato si facciano una chiara idea della questione che intendendo svolgere.

Senatore Casati. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Casati. L'interpellanza che intende fare il Senatore Bixio riguarda alcuni dei Ministri i quali se potessero intervenire, parmi che l'interpellanza potrebbe aver luogo anche oggi.

Presidente. Mi pare che il Ministro delle Finanze abbia detto che amava di sentire prima in generale il soggetto dell'interpellanza, che importanza potesse avere per giudicare e per prendere informazioni.

Senatore Casati. Ma anche per ciò, secondo me, qualche altro Ministro, non essendo necessariamente trattenuto nell'altra Camera, si potrebbe rinvenire.

Ministro delle Finanze. Siamo perfettamente d'accordo che altri Ministri potrebbero intervenire, ma mi pareva utile che l'onorevole Bixio, senza svolgere ora formalmente l'interpellanza, accennasse però i punti principali sopra cui intende farla; perchè il Ministero dovendo dare una risposta così completa come si richiede in questioni trattate innanzi ad un Consesso così autorevole, possa venire preparato. E siccome si tratta di materie delle quali i Ministri non si occupano tutti i giorni, credo utile, nell'interesse dell'interpellanza stessa e della dignità del Senato, che

siano prima accennati in massima i punti ai quali deve estendersi l'interpellanza.

Presidente. Allora il Senatore Bixio ha la parola per accennare i punti principali della sua interpellanza.

Senatore Bixio. Procurerò di essere più breve che sarà possibile, limitandomi ad indicare per sommi capi, per quanto l'argomento sia vasto, la mia interpellanza.

Il criterio generale delle cose, dirò così, su cui sto lavorando da molti anni è questo, che le nostre relazioni commerciali col mondo in complesso, tolta l'Europa, si riducono a pochissima cosa, inquantochè di relazioni serie ed importanti non ne abbiamo che colle due Americhe, dove da qualche anno il nostro commercio va prendendo uno sviluppo di qualche importanza; ma in tutto il rimanente del globo, il nostro commercio è nulla, o pressochè nulla.

Si vendono benissimo in qualche punto d'Africa, e d'Asia, dei generi nazionali, ma di seconda mano per mezzo di negozianti d'Inghilterra, degli Stati Uniti, dell'Olanda e Germania i quali trovano il loro tornaconto a pigliare le merci nostre, e rivenderle per loro conto, mentre da noi direttamente, al punto in cui siamo giunti ora, si potrebbe fare questo commercio con vantaggio modesto da principio, ma immenso in un prossimo avvenire; ma per ciò ottenere non basterebbe, secondo me, la sola attività del commercio, ma si renderebbe pur necessaria l'azione del Governo, bisognerebbe creare un insieme di combinazioni, per maggiormente ravvivare fra le popolazioni industriali l'attività commerciale.

Ora poi da poco tempo si aggiunse il taglio dell'Istmo di Suez, il quale naturalmente ci facilita sempre più il commercio coll'Asia, e ci riesce immensamente più facile, per cui si rende sempre più sensibile, e dirò quasi più pungente il rimprovero che da noi stessi ci dobbiamo fare nel vedere che sonvi nelle Indie Inglesi oltre 150 milioni di abitanti, coi quali potremmo avere, e non abbiamo commercio; che sonvi 400 milioni di popolazione della China, 18 milioni delle Indie Olandesi, 3 delle Indie Spagnuole, l'Australia, la Nuova Zelanda, Madagascar, il Capo ecc.; e in tutte queste regioni noi quasi soli al mondo non abbiamo case commerciali nostre, e nostri bastimenti che vi facciano traffico regolare. Mi pare che sia questa una condizione di cose che possa venir modificata, mercè il passaggio dello stretto di Suez, e un po' di attività.

Già i Romani facevano questa navigazione delle Indie partendo dal Mar Rosso; sono i Romani i primi che hanno trovato il modo di approfittare dei venti stagionali per quella navigazione, i primi che abbiano interpretato le leggi che governano quei venti, ed allora hanno potuto fare le grandi navigazioni dei loro tempi. Dopo i Romani, i Veneti navigarono li stessi mari, e nel 1538 vi avevano delle flotte di oltre 40 galere. Ma il passato è passato! oggi intanto

fra le 600 mila tonnellate che nel 1870 passarono lo stretto di Suez noi abbiamo una sola Compagnia, quella Rubattino, che, a suo onore, slancia su quei mari i suoi bastimenti. Ora io domando quali sono le ragioni per cui la navigazione italiana, che pure conta 800,000 tonnellate di bastimenti, non si avvia in maggior numero per quei mari? Dalle relazioni che si hanno, ed anche da quelle del nostro Console a Suez, si vede lo stato di tutto il materiale che passa. Inglese e sempre Inglese, Russi, Greci, Spagnuoli, Olandesi, ci vanno in gran numero, e gli Italiani, pochissimi. Secondo me, la ragione principale è questa, che noi non abbiamo materiale a vapore a sufficienza, e quel pochissimo che abbiamo è quel poco creato dal Governo colla sovvenzione postale e di portata inferiore al bisogno.

Il Senato ricorda, e non lo ha di certo dimenticato il Ministro delle Finanze, che le sovvenzioni postali marittime ammontano a 6 milioni. Oltre il materiale di queste linee, abbiamo alcuni gruppi che trafficano coll'America meridionale; ma cosa è tutto questo? noi non giungiamo a 100 vapori di navigazione in tutto!

Ora per intraprendere utilmente la navigazione delle Indie, coi noli bassi come sono, bisogna avere dei vapori di grande portata. Bisogna stabilire in quelle regioni delle Case commerciali nostre: queste due cose soltanto esigono grandi capitali, e tutti sanno che i grandi capitali non sono facili a trovarsi. Ora, la cosa è tanto più difficile in quanto che pare a tutti che pel passaggio dal Bosforo di Suez le spese sieno esorbitanti. Infatti 10 franchi per tonnellata di registro, e 10 franchi per passeggero, e poi altre somme pel pilotaggio, fanno un totale troppo considerevole.

Ora io domando: può il Governo adoperarsi presso la Società del Canale per veder se volesse e giudicasse di suo interesse ribassare le tariffe? Abbiamo fra noi uno dei direttori della Compagnia, il Torelli, ed egli intende perfettamente la cosa e l'utilità che la Compagnia avrebbe a fare quello che dico, e già se ne occupò.

Ma una quistione più radicale io oso mettere innanzi; è egli possibile rendere il transito per Suez libero come per gli stretti di Gibilterra, di Costantinopoli, di Copenaghen? Crede il Governo possibile disinteressare la Società? non potrebbe il Ministro degli esteri iniziare presso le nazioni d'Europa pratiche in questo senso?

Quasi tutte le Nazioni d'Europa vi hanno interesse quanto possiamo averne noi. Quasi tutte vi posseggono territorio, ed il loro naviglio a vapore, meno l'inglese, è ancora, se non minimo come il nostro, poco sviluppato. È certo che tanto la Francia quanto la Russia, che navigano o si propongono di navigare il Mar Rosso con linee postali importanti, così come la Spagna, debbono avere interesse grandissimo ad associarsi con noi. Lo stesso dicasi dell'Olanda, che vi possiede enormemente, e dei porti della Germania, come Amburgo ed

altri, le cui navi corrono tutti i mari ed hanno case commerciali dovunque.

Chiedo dunque: 1° ribasso di tariffe, se è possibile; 2° chiesto che s'inizino pratiche coi rimanenti Stati d'Europa pel disinteressamento della Compagnia sostituendosi alla tariffa attuale una tassa ragionevole pel passaggio; vi sarebbe una 3^a disposizione che potrebbe riuscire di qualche utilità, disposizione che vi accenno, sebbene non la creda molto efficace.

Il Ministro delle Finanze paga annualmente una certa somma ai costruttori navali per la costruzione di navi di una data capacità. È una disposizione che la si trova in Francia ed in Russia, e che era a Napoli. Una misura similare non si potrebbe applicare ai bastimenti nostri a vapore che s'indirizzassero pel Mar Rosso alle Indie, non fosse che per un certo numero di viaggi? Mi pare cosa da esaminarsi, e l'accenno.

Ora viene una quistione che io credo più importante e per noi capitale. Bisogna che io dica tutto e senza riguardi di sorta alcuna.

Il Governo oggi possiede un lembo di territorio sulle sponde del Mar Rosso. È stata una felice ispirazione dell'amministrazione del Generale Menabrea, che si è poi eseguita dal presente Ministero. L'attuale Ministro della Marina l'ha egli stesso riconosciuto per incarico avuto dal Ministro Ribotti, e, breve, oggi è cosa dello Stato. Il modo dell'occupazione fu secondo il nostro solito: compiere di fatto, ma evitare col modo ogni richiamo. Qualunque sia il modo usato, oggi però questo territorio essendo dello Stato, dovrebbe utilizzarsi come stazione commerciale; e per questo chiedo al Governo se vuole farne l'occupazione militare in guisa da garantire le persone e le merci di coloro che vi si stabilirebbero, facendo quanto importa per l'impianto d'una stazione commerciale.

Io non credo che per questo sieno necessarie spese tali da impensierire il Governo d'un paese come il nostro. Un bastimento della marina militare come stazionario un distaccamento di truppe del Genio e d'artiglieria, l'erezione di alcune opere di difesa, alcuni adattamenti economici per l'imbarco e sbarco degli uomini e delle merci, fare la topografia e l'idrografia del luogo, segnalizzare i bassi fondi che vi sono, stabilire un fanale, sia anche galleggiante, per l'entrata; dare un impianto alla colonia colla costruzione di alcune case in legno, tracciar alcune strade, aprire dei pozzi ecc, ecc., tutto questo può bastare; coll'aggiunta di alcune disposizioni legislative sul regime della colonia.

Quel che mi pare importante si è che per un certo numero d'anni la colonia sia esente da ogni dazio sulle merci, e sia in tutto e per tutto un porto-franco. Questo regime economico vorrebbe essere assicurato da leggi dello Stato per un periodo abbastanza lungo. A me la cosa par fattibilissima. Io ne tenni discorso coi Ministri, e mi parve che ognuno di essi la trovasse tale. Quello della Guerra che dovrebbe, con quello della Marina, assecondare di più, mi rispose

che la cosa doveva naturalmente trattarsi in Consiglio; ma che quanto a lui certo non si sarebbe opposto, ed anzi trovava che l'Italia doveva lanciarsi su questa via. Io non dubito punto di affermare che se il luogo è sicuro, in breve tempo noi avremo nella baia d'Assab una vera stazione commerciale di cui abbiamo assolutamente bisogno sul Mar Rosso, se vogliamo davvero trafficare nelle regioni Orientali. Prima di tutto importa garantirsi un porto da cui irradiare, e un porto che ci permetta di farlo centro delle nostre operazioni sul Mar Rosso e stazione importante di approvvigionamenti per procedere oltre per le Indie e la China.

Questa delle stazioni commerciali e al sicuro degli insulti, è per noi una necessità evidente se vogliamo contare tra i popoli commerciali del mondo. Il modo di stabilirle non può essere costoso. L'Inghilterra e l'Olanda ci insegnarono. Non è molto tempo che dei nostri negozianti chiedevano che si prendesse possesso di Lagos, sulla costa occidentale d'Africa: non lo si è voluto. L'Inghilterra non ha esitato. Se oggi il Governo nostro, pur avendo la proprietà del territorio di Assab, esitasse ad occuparlo efficacemente, io non esito a dire che il nostro commercio ne soffrirebbe, e pur volendo aprirsi una via, sarebbe costretto a mettersi sotto la protezione delle nazioni che, come l'Inghilterra e la Francia, hanno occupate e rese sicure le loro stazioni sul Mar Rosso e dovunque.

A me pare che fin dove dico, arrivi il dovere del Governo; quello che viene dopo è questione di abilità e di sapere dei negozianti e dei marinai che andranno sul luogo, ed è insieme questione di fortuna, che spesso non abbandona gli animosi.

Detto così delle tariffe del transito, del canale e della stazione commerciale sul Mar Rosso, mi rimane che io dica di cose ugualmente importanti, cioè delle condizioni in cui sono ancora oggi i nostri porti dell'Italia meridionale, i cui territori offrono maggiori merci e sono come porti per la loro posizione più opportunamente collocati, per la caricazione su grande scala delle merci che trovano facile esito per le regioni orientali.

Intendo parlare dei porti della Sicilia come Siracusa ed Augusta, e di Cotrone, nelle Calabrie. Potrei dire lo stesso di Messina, di Girgenti e di Trapani. Ma per ora dirò dei tre primi, accennando pur Trapani. Tacerò di Messina, sia perchè è già in discreta condizione, sia perchè le esigenze della difesa dello Stato potrebbero comprenderla nelle sue zone.

Dirò dunque che Siracusa, Augusta e Cotrone bisogna pure sbrigliarle dalle zone di servitù militari. Come sono oggi, non vi si possono compiere le operazioni di caricazione in modo celere ed economico. Non vi si possono costruire magazzini, nè stabilire in luoghi opportuni i porti d'imbarco economico.

Sono delle rade in cui sono necessarii degli interventi costosi, non solo, ma che prendono un tempo maggiore assai di quello che i vapori possono spen-

dere nei porti per la loro caricazione. Questo che dico abbisogna forse di essere chiarito con maggiori dettagli: mi permetta il Senato che io tenti di chiarirlo.

I bastimenti a vela, generalmente parlando, facevano, ed usano anche oggi compiere le loro operazioni di scarico e carico in un solo porto, e per questo spendevano uno o due mesi a seconda del come caricavano ed a seconda della comodità dei luoghi. Non fa così il vapore, il quale ha invece un itinerario fisso, noto al commercio, di più porti, in ognuno dei quali prende quel tanto che è pronto e prontamente imbarcabile. Col bastimento a vela tutto è incerto; con quello a vapore anche per lunghe navigazioni la differenza è sempre poca cosa, ed il telegrafo per essi, più che per altri, serve per comprare e vendite.

Ora come si farà questa caricazione con materiale a vapore a, Siracusa, ad Augusta, a Cotrone ed a Trapani? Nel primo e nel secondo porto tutto è imbrigliato dalle zone di servitù militari; nel terzo e nel quarto, oltre talune restrizioni della stessa specie, non vi è abbastanza acqua per ricevere i bastimenti di qualche importanza! A questo bisogna assolutamente rimediare. La marina del porto di Siracusa è imbrigliata e malsana, quella di Augusta lo stesso e nello stato primitivo: io vidi in quest'ultima un bastimento che scaricava materiale ferroviario ed era il solo che vi fosse, ed era costretto a cacciarlo in mare. Cotrone è interrito. Trapani, dove pure si è fatto molto, abbisogna d'essere scavato. Le sue saline producono un 100 mila tonnellate annue; 50 mila tonnellate possono aversi da Augusta, ben altra quantità di sal gemma può dare Cotrone, perchè non si metteranno questi porti in buona condizione?

Io spero che le risposte del Governo saranno tali da credere che agli inconvenienti che ho detto si porrà rimedio: la cosa è tutt'altro che difficile.

Riassumendomi dunque io chiedo:

1. Se il Governo intenda adoperare la sua influenza per ottenere che le tariffe pel transito lungo il Canale di Suez sieno ribassate;
2. Se il Governo crede di poter efficacemente iniziare delle pratiche coi rimanenti Governi d'Europa pel riscatto del Canale di Suez;
3. Se il Governo sente venuto il momento di procedere all'occupazione di sicurezza della baia d'Assab, sulle sponde del Mar Rosso;
4. Se il Governo è disposto a presentare al Corpo legislativo un progetto di legge per l'occupazione e pel regime economico della Colonia, il quale ne assicuri il Porto franco e la libertà assoluta dei Culti;
5. Se il Governo intende svincolare i porti di Siracusa e di Augusta dalle servitù militari; e fare eseguire in questi come in quelli di Trapani e di Cotrone l'escavazione per potervi entrare con bastimenti di grande capacità;
6. Se il Governo intende che i lavori del porto di Girgenti (Empedocle) sieno spinti con alacrità.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io credo che allo stato delle cose non ci sia altro da fare, se non che i Ministri presenti avvertano i colleghi dell'argomento che ha portato innanzi al Senato l'onorevole Senatore Bixio, riserbandosi poi di stabilire un giorno nel quale l'onorevole Senatore, se lo crederà, possa svolgere ulteriormente quest'argomento, e nel quale i Ministri rispondano alle domande che loro vennero dirette.

Senatore Bixio. Ringrazio l'onorevole signor Ministro della risposta che mi ha dato, e mi dichiaro a disposizione del Senato e del Ministero quando lo credano, per risolvere ulteriormente questo argomento.

Presidente. Essendo esaurita, per ora, l'interpellanza, poichè è presente il Ministro della Guerra, si passerà alla discussione del progetto di legge sul matrimonio degli Ufficiali.

Il Ministro della Guerra accetta la discussione su testo dell'Ufficio Centrale?

Ministro della Guerra. Accetto.

Presidente. Allora darò lettura del testo dell'Ufficio Centrale.

(V. *infra*.)

Presidente. È aperta la discussione generale.

Nessuno dimandando la parola, passeremo alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

« Gli ufficiali dell'esercito e gli impiegati per legge o per R. Decreto assimilati a grado militare, siano essi in servizio effettivo, attivo o sedentario, o siano in istato di disponibilità, o di aspettativa, quando vogliano contrarre matrimonio, devono impetrare il regio assentimento. »

Se non vi sono opposizioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Non può tenere il regio assentimento per contrarre matrimonio l'ufficiale o l'assimilato che non abbia prima efficacemente assicurato con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascita una rendita sufficiente al mantenimento ed al decoro della famiglia. »

(Approvato.)

« Art. 3. Per gli effetti voluti dall'articolo precedente, il titolo ipotecario deve rappresentare l'annua rendita:

a) Di lire 1200 per l'ufficiale generale od ufficiale superiore od assimilato a tali gradi;

b) Di lire 1600 per il capitano od assimilato;

c) Di lire 2000 per l'ufficiale subalterno od assimilato.

Senatore Pastore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pastore. La Relazione dell'Ufficio Centrale vi ha rivelato, o Signori, che uno dei suoi Componenti avrebbe voluto che la rendita tassativa ed obbligatoria per gli ufficiali fosse uguale per tutti, e non inver-

samente proporzionata al grado, come l'ha voluta il Ministero, e l'ha consentita una parte, autorevole certamente, dell'Ufficio Centrale, ed io voglio dichiarare al Senato ora, che quel tale è tuttora della stessa opinione; forse sarà questo in lui un errore d'apprezzamento, un'illusione della sua mente, ma egli è di avviso che una tale gradualità offenda il sentimento militare, e crede tanto più di potersi tener fermo in questa opinione, in quanto che, avendo avuto occasione di tenerne parola con molti Ufficiali di diverso grado, ha veduto che questa novità produceva sull'animo loro lo stesso effetto che aveva prodotto sul suo.

Io però me ne rimetto intieramente al Senato con piena fiducia in ciò che esso sarà per deliberare, perchè non credo che la cosa sia di tale importanza da francare la spesa di fargli perdere un tempo prezioso dimostrandogli che il mio modo di vedere è il migliore. Se colla tassa graduale si crede di lasciare all'Uffiziale subalterno la possibilità, od almeno la speranza di potere poi contrarre un matrimonio, che non abbia potuto combinare prima d'allora, quando perverrà al grado di Capitano o di Uffiziale Superiore, sia pure, io non mi vi oppongo. Domando solamente la facoltà di potere, quando sia terminata la discussione degli articoli, proporre un articolo addizionale a questo progetto di legge.

Senatore Pettinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pettinengo. Tanto nelle Regie Patenti del 1834, come in tutte le leggi sulla materia presso altre nazioni si ebbe appunto in mira quanto è prescritto dall'art. 2 del presente progetto di legge, cioè di assicurare, a favore della futura sposa, e della prole nascita, una attività sufficiente al mantenimento ed al decoro della famiglia.

Ora quello stesso bisogno, che si sentiva nel 1834, è pure sentito in oggi egualmente; e se in quell'epoca si richiedeva quella rendita di L. 1,200, si ebbe campo di osservare in appresso che le condizioni si erano d'assai cambiate, in quanto che la rendita di L. 1,200, rispondeva ad un capitale molto più vistoso, quasi cioè, il doppio di quel che corrisponde in oggi; onde ne viene che in oggi i matrimoni sono molto più facilitati, e che venendo poi l'epoca in cui, o la vedova od i figli abbiano bisogno di realizzare la dote, non troveranno più quel capitale che avrebbero trovato secondo la legge del 1834.

Quindi, senza voler fare alcuna proposta, associandomi al principio di una gradazione nel senso proposto dal Ministro, osservo però che il limite minore fissato per la rendita della dote dovrebbe corrispondere a quella dote, in ragione del capitale, che si aveva nel 1834 colle 1,200 lire, e quindi doversi anche aumentare per l'Uffiziale Generale, o per l'Uffiziale superiore assimilato.

Rossigno queste osservazioni all'Ufficio Centrale per quel conto che crederà di farne.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi, Relatore.

Senatore Poggi, *Rel.* L'Ufficio Centrale ha creduto, per le ragioni esposte nella Relazione, di dover mantenere la gradualità e non accettare la proposta che veniva fatta da un onorevole ed autorevole collega, cioè di stabilire una tassa unica.

La tassa unica sembrò alla maggioranza dell'Ufficio Centrale che avesse l'inconveniente di impedire, quando fosse portata ad una misura piuttosto alta come era proposto, di contrarre matrimonio non solo agli uffiziali subalterni, ma anche a quelli che erano in grado più elevato; quindi invece di essere una remora perchè non si contraessero dei matrimoni da uffiziali che non fossero in condizione di mantenere la moglie e la prole; sarebbe apparsa come diretta ad un altro fine, quello cioè di rendere se non impossibile, almeno sommaramente difficile il matrimonio degli uffiziali in qualunque grado. Questa fu la ragione per cui la maggioranza dell'Ufficio Centrale, non ostante che pigliasse in seria considerazione le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Pastore, credette di mantenere la gradualità, la quale avea dei precedenti nell'esercito prussiano, e credo anche, nell'esercito austriaco. Quanto poi alla misura stabilita per i diversi gradi, se ho bene inteso le osservazioni fatte dall'onorevole Pettinengo, parrebbe che egli volesse che fosse più alta la rendita da richiedersi per gli uffiziali generali; ma noi in questo non abbiamo fatto altro che rimetterci alla proposta del Ministro della Guerra, e non abbiamo creduto che importasse di alzare di più questa tassa, perchè eravamo certi che l'uffiziale generale troverebbe nel suo più largo stipendio tale e tanta entrata da poter contrarre il matrimonio e mantenere decorosamente la prole anche con la garanzia di una rendita pari a quella proposta.

Quanto al sostituire il capitale alla rendita, noi osserveremo che nel testo ministeriale essendo stata posta la condizione di una rendita, l'abbiamo mantenuta perchè ci parve che era più facile il procurarsi la garanzia. Il Capitale, oltre a dar luogo a stime ed operazioni dispendiose, vuole esser fatto al ragnuglio di una rendita inferiore a quella che ordinariamente si esige per la rendita sul debito pubblico; dimodochè avremmo dovuto stabilire una misura di capitale diversa, secondochè quello riposasse su beni immobili e fosse rappresentato da fondi ipotecati, o dal consolidato sul debito pubblico. Egli è perciò che non abbiamo creduto di far mutazioni alla proposta del Ministero, tanto più che lo scopo della legge è quello di assicurare al matrimonio degli uffiziali il beneficio di un'annua rendita, e non il lucro di un capitale.

Presidente. Rileggo l'articolo 3, per metterlo ai voti.

« Per gli effetti voluti dall'articolo precedente, il titolo ipotecario deve rappresentare l'annua rendita :

a) Di L. 1200 per l'ufficiale generale od ufficiale superiore od assimilato a tali gradi;

b) Di L. 1600 per il capitano od assimilato;

c) Di L. 2000 per l'ufficiale subalterno od assimilato. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 4. La dote della futura sposa può tener luogo della rendita, quando nel contratto nuziale sia costituita nella misura e pel fine voluto negli art. 2 e 3. »

(Approvato.)

« Art. 5. Le annualità si riscuotono dall'ufficiale durante il matrimonio.

» Nel caso di separazione si riscuoteranno da quello dei coniugi che sarà riconosciuto dal Tribunale non colpevole della separazione stessa. Quando ambedue i coniugi siano in colpa, si riscuoteranno da uno di essi od anco da una terza persona secondochè verrà ordinato dal Tribunale, per spendersi principalmente nel mantenimento dei figli comuni, se ve ne sono, o in caso contrario per ripartirsi fra loro in quella misura che sarà fissata dal Tribunale stesso.

» Sciolto il matrimonio, si riscuoteranno dal coniuge superstite o dal tutore nel solo caso contemplato dal capoverso dell'articolo 7 e per il tempo ivi stabilito. »

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore Lauzi. Io non vorrei che il Senato credesse che, venendo io a fare una proposta speciale, fossi nel più piccolo disaccordo cogli onorevoli miei colleghi.

La colpa è mia, perchè avendo fatta un'osservazione sul presente articolo mentre si discuteva la legge in seno all'Ufficio Centrale, ed essendo quindi accidentalmente passato ad altra materia, ho dimenticato d'insistere, dimodochè quando la cosa mi tornò alla memoria, il diligentissimo ed egregio nostro Relatore avea già steso la relazione, ed io sicuramente non voleva richiamare a nuovi studi l'Ufficio Centrale.

La mia osservazione è questa:

La frase adoperata in questo articolo 5.º: « Le annualità si riscuotono dall'ufficiale » e quindi nell'altra linea: « Nel caso di separazione, si riscuoteranno da quello dei coniugi ecc. » ha destato in me il timore che questa locuzione potesse fare eccezione alle norme che sono vigenti per il pagamento della rendita del Debito pubblico, in modo da far credere ad un'eccezione in questa legge ai regolamenti comuni per tutti.

È notorio che le rendite dei certificati nominativi si pagano in un determinato luogo, nel quale viene assegnato il rispettivo pagamento, ma per correggere questa durezza di non poter esigere che in quel dato luogo, il Regolamento del Debito pubblico, riconfermato col Decreto Reale del 3 ottobre 1870, prescrive che la rendita dei certificati nominativi si paghi alla

persona che presenta il certificato stesso, la quale, sebbene non intestata, firma una piccola ricevuta, quindi coll'apposizione di un timbro di pagamento tutto è fatto.

Il regolamento soggiunge che se la persona intestata vuole che il pagamento non sia fatto che a lei, deve dichiararlo, e questa circostanza deve essere inscritta sul certificato; allora la rendita di quel dato certificato nominativo non può essere pagata che alla persona intestata, o ad un suo procuratore munito di regolare ed autentico mandato.

Ora io ho temuto che dicendosi nella legge; *l'annualità si riscuoterà dall'ufficiale*, si possa far nascere nell'Amministrazione del Debito pubblico, che con suo grande onore è la più scrupolosa di tutte le amministrazioni, si possa, dico far nascere anche questo scrupolo, che cioè la rendita non si potesse pagare che alla persona dell'ufficiale, od al suo procuratore.

Ora, siccome questo non era nè il pensiero del Ministro proponente, nè quello dell'Ufficio Centrale, unico scopo della disposizione essendo di assicurare il diritto alla percezione della rendita vincolata all'ufficiale durante il matrimonio, ed in caso di separazione o dopo la sua morte nei modi indicati dal detto articolo, io mi sono permesso di fare questa piccola variante, sulla quale credo di avere già preventivamente aderente l'onorevole Ministro della Guerra, cui ne ho fatto cenno.

Invece di dire: *Le annualità si riscuoteranno dall'ufficiale durante il matrimonio. Nel caso di separazione si riscuoteranno ecc.* io propongo che si dica: *Il diritto di riscuotere le annualità appartiene all'ufficiale durante il matrimonio. Nel caso di separazione tale diritto spetterà a quello dei coniugi*, ed il resto come nell'articolo.

In questo modo non c'è pericolo che nasca lo scrupolo che qui si tratti di riscossione materiale, e quindi non può nascere l'inconveniente, che io lamenterei e che sarebbe certo gravissimo, quello cioè dell'obbligo di riscuotere in persona o mediante procuratore, specialmente per gli ufficiali i quali non sanno mai, per così dire, dove stanno di casa.

Spero dunque, che questa nuova locuzione, che non altera niente il senso e lo scopo dell'articolo potrà essere benevolmente accolta dal Senato.

Senatore Poggi. *Rel.* L'Ufficio Centrale non ha nessuna difficoltà.

Ministro della Guerra. Aderisco.

Presidente. Dunque l'articolo 5, secondo l'emendamento proposto, sarebbe così concepito:

« Il diritto di riscuotere le annualità appartiene all'ufficiale durante il matrimonio. »

» In caso di separazione, tale diritto spetterà a quello dei coniugi che sarà riconosciuto dal Tribunale non colpevole della separazione stessa. Quando ambedue i coniugi siano in colpa, si riscuoteranno da uno di essi

od anche da una terza persona secondechè verrà ordinato dal Tribunale, per spendersi principalmente nel mantenimento dei figli comuni, se ve ne sono, o in caso contrario per ripartirsi fra loro in quella misura che sarà fissata dal Tribunale stesso.

» Sciolto il matrimonio, si riscuoteranno dal coniuge superstite o dal tutore nel solo caso contemplato dal capoverso dell'art. 7 e per il tempo ivi stabilito. »

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Io desidererei avere dall'Ufficio Centrale qualche spiegazione che mi persuada della convenienza di fare una legge speciale riguardo ai casi di separazione fra i coniugi quando si tratta di ufficiali.

A questa circostanza è già provveduto dal Codice per tutti i cittadini, e non vedo quindi per qual motivo se ne farebbe menzione speciale in questa legge, e si voglia fare un trattamento particolare per i cittadini che fanno parte dell'esercito. Se poi questa disposizione non è nel titolo del Codice, che io non ho presente, dove è trattata la questione di separazione fra i coniugi, allora sarebbe una riforma da introdursi per tutti i cittadini e da aggiungersi al Codice stesso.

Ma questo non avrebbe che fare precisamente con questa legge che ha uno scopo tutto speciale e determinato, e che riguarda non la legislazione matrimoniale, ma unicamente la convenienza della disciplina, nell'interesse del servizio militare, per la circostanza in cui gli ufficiali prendano moglie.

Vi è ancora un altro punto che, a mio vedere, richiederebbe qualche chiarimento per parte dell'Ufficio Centrale, ed è questo:

Si parla qui del caso in cui la separazione sia imputata a colpa dell'uno o dell'altro dei coniugi, o di tutti e due; ma se pure fosse dimostrato ciò intorno a cui ho emesso il mio primo dubbio, cioè la necessità, la convenienza per lo meno di introdurre questa disposizione nella presente legge, bisognerebbe almeno che questa fosse completa e che si determinasse anche il caso in cui la separazione avvenisse senza che fosse imputato a colpa nè dell'uno, nè dell'altro dei coniugi, ma avvenisse per altre ragioni che sono nel Codice prevedute, quando tratta del matrimonio e dei casi di separazione.

Io aspetto dalla cortesia dell'Ufficio Centrale qualche dilucidazione che valga a darmi un motivo di accettare, oppure di respingere l'art. 5 quale è stato proposto dall'Ufficio Centrale, mentre il Ministero non avrebbe creduto di proporre.

Senatore Poggi, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, *Relatore*. L'Ufficio Centrale ha sentito il bisogno di fare un'aggiunta particolare per il caso della separazione, perchè uomini esperti e competenti che hanno pratica di questa materia ci dice-

vano che questo era un vuoto che esisteva nella legge precedente e che aveva dato luogo ad inconvenienti.

Da più parti pervennero queste notizie all'Ufficio Centrale, e quando l'Ufficio Centrale ebbe nel suo seno l'onorevole signor Ministro, gli fece presente questa difficoltà e gli annunciò che avrebbe provveduto con una disposizione speciale, alla quale subito il signor Ministro annuì perchè si mostrò anche egli convinto del vuoto che, a questo proposito, esisteva nel progetto.

Quanto poi alla natura della disposizione aggiunta dall'Ufficio Centrale, darò una breve spiegazione come desidera l'onorevole preopinante.

Sarebbe stato nostro desiderio di poterci limitare ad una disposizione che richiamasse unicamente gli articoli relativi del Codice civile, che sono gli art. 156 e 154, e lo avrebbe fatto volentieri per non discostarsi senza necessità dal diritto comune: ma esaminato attentamente l'articolo 156, abbiamo dovuto persuaderci che in esso si parlava di utili e di lucri pattuiti dai coniugi fra di loro nell'occasione di matrimonio, e la sorte dei quali, nel caso di separazione, era regolata a norma appunto di quell'articolo; ma della rendita in discorso nessun cenno vi si poteva fare, perchè non dipendente dai patti nuziali, onde avremmo messo in imbarazzo i Tribunali con un semplice rinvio a quell'articolo che non si occupa di tale materia. Si sa che la rendita può essere costituita dall'ufficiale sul patrimonio proprio, e da terze persone: e può essere costituita anche con la dote della moglie, la quale se portasse in dote una rendita superiore a due mila lire, la vincolerebbe a norma della presente legge soltanto nella misura da essa voluta.

Ora, questa rendita che deve essere stabilita ed assicurata prima di contrarre il matrimonio, innanzi tutto non è un lucro, nè un utile che uno dei coniugi conferisca all'altro; è un assegnamento richiesto da una legge tutelare dell'esercito, voluto nell'interesse pubblico, e non in virtù di una libera convenzione dei contraenti: quindi non si poteva assimilare ad alcuno dei lucri, e degli utili contemplati nell'art. 156 del Codice: epperò siamo stati nella necessità di provvedere con speciale disposizione. Ma appunto perchè il Codice non poteva prenderla in considerazione, nè preoccuparsi di questa speciale natura di rendita che è richiesta dalla sola autorità militare, noi abbiamo fatto il solo passo di contemplare quel che il Codice non contemplava, attenendoci in tutto il resto alle disposizioni del Codice stesso nel regolare le sorti della rendita nel caso di separazione dei coniugi.

La separazione avviene o per colpa di uno dei coniugi o per colpa di tutti e due.

Se la separazione avviene per colpa di uno dei coniugi, questi perde ogni diritto ai lucri dotali e a tutti gli utili che l'altro coniuge gli avesse concessi nel contratto matrimoniale, e l'altro rimane in pieno possesso dei suoi. Accade ancora che il coniuge che non è in colpa può esser incaricato dal Tribunale di rite-

nere presso di sé i figli e di provvedere alla loro educazione ed al loro mantenimento. Se poi ambedue i coniugi sono in colpa, la legge dice che ognuno perde quel beneficio che gli era compartito dal contratto nuziale, salvo che se evvi bisogno di provvedere agli alimenti, il coniuge meglio provveduto deve prestarli.

Ora noi in armonia a questa disposizione abbiamo creduto di poterci dipartire dal criterio della colpa che serviva di norma al Codice per regolar gli effetti della separazione, ed abbiamo stabilito che il diritto a riscuotere le annualità rimaneva a quel coniuge non colpevole della separazione per farne l'uso che la legge presente vuole, cioè per provvedere al decoroso mantenimento proprio ed alla educazione dei figli.

Se poi invece i coniugi fossero tutti e due colpevoli, il tribunale stabilirebbe quale di essi dovrebbe riscuotere la rendita per erogarla principalmente nel mantenimento dei figli, i quali essendo fuori d'ogni colpa non devono perdere i vantaggi largiti dalla presente legge; abbiamo anco ammesso, che il tribunale ove lo credesse opportuno, potesse designar anche una terza persona per la riscossione e la erogazione della rendita stessa.

Se non vi saranno figli, la rendita sarà distribuita fra i coniugi in quella misura che sembrerà più equa al tribunale. Non abbiamo poi contemplato il caso della separazione volontaria, giacchè per questa abbiamo creduto che bastasse la disposizione che è nel Codice, e l'abbiamo anche accennato nella Relazione.

Quando la separazione si fa per consenso delle parti senza che si vada al tribunale, allora i coniugi sono in grado di pattuire quel che meglio credono per rapporto alla rendita o alla sua distribuzione. Il tribunale non interviene che per omologare il concordato delle parti.

Queste sono le ragioni per cui non abbiamo creduto di dovere aggiungere nessuna disposizione a questo riguardo.

Credo di aver risposto in questa guisa alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Alfieri, non so se lo avrò appagato, sia nel render ragione su di quello che abbiamo aggiunto, sia del silenzio che abbiamo serbato riguardo alla separazione volontaria.

Senatore Amari, Prof. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Amari ha la parola.

Senatore Amari, Prof. Io non sono ben chiarito dalla risposta dell'onor. Senatore Poggi.

Egli ha detto che nel caso in cui non vi sia colpa di nessuno, il Tribunale dovrà provvedere come è detto nella relazione; ma ognuno sa che la relazione non è un articolo di legge. . . .

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Senatore Amari, Prof. I Magistrati che si dovranno regolare secondo quest'articolo di legge, quale provvedimento prenderanno? A quale dei due coniugi attribuiranno tutta o parte della rendita?

Domando uno schiarimento particolare sopra questo punto.

Presidente. La parola è al relatore.

Senatore Poggi, *Relatore.* Forse non mi sarò spiegato bene; ma io ho detto che la relazione spiegava la ragione per cui non si era creduto di dovere aggiungere una disposizione speciale, giacchè pareva che il Codice Civile provvedesse in questo caso — Quando c'è separazione volontaria il Codice Civile, dopo d'aver determinato gli effetti della separazione, a seconda che o uno solo o ambedue i coniugi erano in colpa, all'art. 158 così dispone « La separazione per solo consenso dei Coniugi non può aver luogo senza l'omologazione del Tribunale. »

Ora siccome il Codice non ha creduto di dovere in questo caso regolare gli effetti della separazione come li ha regolati nel caso di colpa e di separazione decretata dal Tribunale, perchè ha riconosciuto che era nella libertà delle parti di stabilire quello che meglio credevano, così non abbiamo stimato di farlo neppure noi.

Il caso è uguale. Se l'ufficiale e la moglie si separano volontariamente, stabiliranno tra loro quello che crederanno meglio per il riparto della rendita. In questo ci siamo rimessi al diritto comune nè più nè meno; l'art. 158 si osserverà tanto per i casi contemplati da questa legge quanto per gli altri casi dei matrimoni di cittadini non militari.

Presidente. Rileggo l'art. per la votazione tenendo conto della proposta fatta dal Senatore Lauzi perchè accettata.

(V. sopra.)

Presidente. Chi approva l'articolo 5, sorga.

(Approvato.)

L'articolo 6 è così concepito:

« La rendita non può essere alienata nè in tutto, nè in parte, e l'ipoteca non può essere cancellata o ristretta nè per avanzamento dell'ufficiale od assimilato, nè per qualunque altra causa. »

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Ho chiesto la parola per chiedere una spiegazione all'onorevole Ufficio Centrale, ed a ciò sono mosso dall'unico intendimento di prevenire quei dubbii, e quelle liti a cui con tanta assennatezza accennava ieri l'onorevole Senatore Lauzi.

Io temo, lo confesso, temo le sottigliezze degli avvocati, dalle quali nascono molte volte deplorabili liti, per cui è opera saggia far di tutto per prevenirle.

Quest'articolo stabilisce che « la rendita non può essere alienata, e l'ipoteca non può essere cancellata o ristretta nè per avanzamento dell'ufficiale od assimilato, nè per qualsiasi altra causa. »

Evidentemente lo scopo di tale disposizione si è che questa rendita debba sempre rimaner salva, perchè tanto l'ufficiale, quanto la famiglia possano con sicurezza valersene pel loro mantenimento e pel loro decoro. Ma leggendo le Regie Patenti del 1834, io osservo

ch'esse stabilivano espressamente che la rendita non potesse mai essere sequestrata dai creditori dell'ufficiale.

Io non so se nelle espressioni dell'articolo che stiamo discutendo possa essere compreso il sequestro dei creditori, sequestro, che secondo il Codice di Procedura vigente, è chiamato *pignoramento*.

Sanno i signori Senatori che altro è il pegno, altro è il pignoramento. Il pegno è un contratto, col quale il debitore stesso dà al creditore una cosa mobile per sicurezza del credito. Il sequestro, o pignoramento si opera indipendentemente dalla volontà del debitore quando un creditore che non può ottenere il pagamento del suo credito, ricorre al tribunale e procede agli atti di esecuzione, la quale in primo luogo si fa sui mobili e sui crediti del debitore. Questo modo di esecuzione si chiama appunto pignoramento.

Io domando dunque all'Ufficio Centrale che si compiacca di ben dichiarare, se colla disposizione dell'articolo 6 s'intende solo che l'ufficiale non possa alienare, o diminuire in qualsiasi modo la rendita, e se intendasi altresì che questa rendita non sia sequestrabile dai creditori.

Non v'ha fra i signori Senatori chi non sappia che per una legge del Parlamento gli stipendi degli impiegati sono stati dichiarati esenti dal sequestro; ma questa legge non può essere applicabile alla rendita di cui si tratta. Io però, astenendomi dal fare qualsiasi proposta, mi limito a pregare l'Ufficio Centrale a voler ben mettere in chiaro il concetto di questo articolo, onde non ne nascano questioni, e non si suscitino litigi che sarebbero tanto più deplorabili, in quanto che l'Ufficio Centrale e il Senato sono a tempo ancora per prevenirli.

Senatore Poggi, *Relatore.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, *Rel.* L'art. 4 come è concepito vieta l'alienazione o in tutto o in parte della rendita; ma non parla del sequestro della rendita medesima, perchè nè il Ministero, nè la Commissione han creduto di poter portare il divieto fino al punto stesso in cui lo ha portato la legge sugli stipendi e sulle pensioni, vale a dire di impedire anche un piccolo sequestro per un'annualità, un semestre o per altro minor tempo, come si è fatto per lo stipendio e la pensione. Il Ministro non ha stimato necessario spingere tant'oltre il privilegio dei militari, e neanche noi abbiamo pensato a farlo; quindi la parificazione nello stato delle cose non è ammissibile tra questa rendita e le pensioni e gli stipendi.

Quanto poi al dubbio che affacciava in altro senso il Senatore Chiesi, vale a dire se possa essere soggetto di pignoramento la rendita, io avvertirò che se si tratta di sequestro di un'annualità, di uno due o più mesi essa non sarebbe sequestrabile qualora fosse parificabile agli assegnamenti alimentari ma non essendo tale, il sequestro certamente si potrà fare. Quello che la legge vuole è che sia impedito l'alienare in tutto

o in parte il diritto alla rendita, ma col sequestro di un semestre o di un'annualità, non sarebbe tolto, nè menomato il diritto alla rendita, e quindi l'azione dei creditori in questi limiti sarebbe libera. Pertanto se l'onorevole Chiesi non propone nulla, l'Ufficio Centrale lascia l'articolo qual'è, perchè nei termini in cui è concepito non si ebbe in mira che d'impedire la vendita di tutta o parte della rendita. Non facendosi quindi alcuna proposta, non intende aggiungere nulla.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Veramente il Ministero nel suo progetto non si è abbastanza chiaramente espresso, giacchè era ed è sua intenzione che quella rendita non sia soggetta a pignoramento; senza ciò si mancherebbe allo scopo che si prefigge con questo disegno di legge. Io prego quindi la Commissione ad introdurre nell'articolo una modificazione nel senso enunciato dal Senatore Chiesi, e per la quale sia reso chiaro che quella rendita non deve poter essere soggetta a pignoramento di sorta.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Io volevo soltanto appoggiare la proposta del signor Ministro; parmi per altro che ci voglia qualche cosa di più che una semplice dichiarazione dell'Ufficio Centrale per far sì che la rendita di cui si tratta non possa essere sottoposta al sequestro.

D'altronde, ripeto con l'onorevole Ministro che la legge sarebbe assolutamente illusoria qualora la rendita che deve servire appunto al mantenimento dell'ufficiale e della sua famiglia, fosse soggetta al sequestro; quindi credo sia necessario di fare questa dichiarazione nella legge, affinchè essa apparisca chiara, e possa esercitarsi in tutta la sua estensione.

Presidente. Accetta l'Ufficio Centrale?

Senatore Poggi, Relatore. L'Ufficio Centrale non ha veruna difficoltà d'accettare. Ho detto le ragioni perchè esso non credeva di farlo, non trovandosi prima nel progetto ministeriale; del resto quando trattasi di un'aggiunta, converrebbe sospendere la seduta per formularla.

Presidente. L'onorevole Pastore intendeva forse parlare su quest'articolo?

Senatore Pastore. Domandava di fare un'aggiunta dopo discussa la legge.

Presidente. Allora rimane sospeso l'art. 6, e passeremo alla discussione dell'art. 7 di cui dò lettura:

« La rendita resta sciolta da ogni vincolo ipotecario, e diviene liberamente disponibile:

» a) Quando l'ufficiale o l'assimilato avrà cessato dal servizio senza diritto alla pensione o ad un assegno vitalizio a norma delle leggi militari;

» b) Quando il matrimonio è sciolto per la morte di uno dei coniugi senza discendenti superstiti in età minore.

» Se rimangono superstiti dei figli minori, e che la rendita sia stata costituita coi beni propri non dell'ufficiale, nè della moglie, ma di persone estranee, il vincolo sulla medesima continuerà a sussistere a beneficio dei figli minorenni, persino a che non siano giunti all'età maggiore, escluse sempre le femmine maritate. »

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio. Non posso acconsentire alla lettera a di questo articolo 7, il quale dice: « La rendita resta sciolta da ogni vincolo ipotecario, e diviene liberamente disponibile, a) quando l'ufficiale o l'assimilato avrà cessato dal servizio senza diritto alla pensione o ad un assegno vitalizio a norma delle leggi militari. »

Tutti sanno i motivi per i quali vengono costituite queste rendite.

I motivi che sono dichiarati nel proemio dell'editto di Carlo Alberto, 29 aprile 1834, ci dimostrano che il legislatore intendeva di assicurare, comechè modestamente, la condizione di questi ufficiali e delle loro famiglie, non solo finchè gli ufficiali conservavano il carattere militare, ma finchè duravano in vita e specialmente quando avevano ancora o moglie, o figli e per quantunque avessero cessato dal servizio militare.

Se noi approviamo questa lettera a, quale sarà la conseguenza?

Prima di tutto, siccome pur troppo vi ha degli Ufficiali che, o per ispirito giovanile, o per altra cagione che li renda men provvidi del loro avvenire economico, non pensano abbastanza a persistere nella loro carriera; potrà avvenire che per vaghezza di poter subito disporre della rendita di cui si parla, non pochi rinuncieranno all'impiego, rinuncieranno al grado; e forse i più pronti a rinunciare saran di quelli che per i loro militari talenti sarebbe più desiderabile che nell'impiego e nel grado rimanessero.

Ma vi è di peggio. Accade non rade volte che per qualche colpa, ancorchè non grave, l'Ufficiale venga assoggettato a Consiglio di disciplina, ed in seguito al parere di questo Consiglio venga revocato o dimesso.

Or bene, quest'Ufficiale verrebbe ad essere in certo modo premiato, e proprio a detrimento della moglie e dei figli.

In vero, il giorno che egli è revocato o dimesso, pel parere del Consiglio di disciplina e pel conseguente Decreto Reale, egli che prima (per ciò che riguarda a questa rendita) avea le mani vincolate, a favore non tanto di sé, quanto della moglie e dei figli, viene ad avere le mani perfettamente libere; e, forse anche nella illusione di poter procacciarsi miglior sorte frammettendosi a talune delle odierne speculazioni che molto promettono e molto ingannano, lo vedrete di subito sciupare una rendita che costituisce, per solito, l'unico patrimonio degli Ufficiali ritirati o dimessi

dal servizio senza diritto a pensione. Che sarà allora di lui, della moglie, dei figli, tuttavia bisognosi di educazione?

Non dico di più: io penso che tutti possano farsi capaci delle conseguenze della disposizione contenuta nella lettera *a* dell'articolo 7.

Quindi pregherei l'Ufficio Centrale, che ha testè accettato un primo rinvio, a volerne accettare un secondo a questo proposito; e se non fosse per altro, per maturare più direttamente le sue riflessioni sopra una materia che è tanto grave, quanto delicata, e dare poi il suo definitivo parere al Senato.

L'articolo settimo è redatto in maniera che non basterebbe l'aggiunzione di qualche parola alla lettera *a*, perchè sorge chiaro il concetto delle restrizioni che, secondo me, dovrebbero apporvisi. E perciò voglio credere che l'Ufficio Centrale non rifiuterà di accettare il rinvio che propongo.

Senatore **Poggi, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi, Relatore.** L'Ufficio Centrale non aderirebbe, a meno che non lo imponga il Senato, al rinvio proposto dall'onorevole Senatore Tecchio di quest'articolo per le ragioni che valdo a esporre. Tanto il Ministero, quanto l'Ufficio Centrale credono che la presente legge debba tutelare specialmente gli ufficiali che prendono moglie e le loro famiglie finchè essi rimangono nell'esercito, o fanno parte dell'esercito stesso, quantunque siano stati messi a riposo con soldo, od in disponibilità, ma dal momento che essi cessano dal far parte dell'esercito, e non vi appartengono più, e non hanno diritto a nessuna pensione, perchè hanno incorso o la destituzione, o la revocazione od anche hanno dato la dimissione, non vi è più ragione di una tutela speciale, come non vi è più ragione di discostarsi dal diritto comune.

I motivi per i quali, e Ministero ed Ufficio Centrale sono andati d'accordo sulla formula, *avrà cessato dal servizio senza diritto a pensione*, sono questi; che con quel linguaggio s'intendeva che l'ufficiale aveva cessato dal far parte dell'esercito per volontà propria, o per revocazione o destituzione.

Ma siccome l'Ufficio Centrale ha ritenuto, che vi potevano essere dei casi, anche in ordine ad una legge di recente presentata dal Ministro della Guerra, in cui gli ufficiali in seguito a riforma, hanno diritto, non a pensione, ma ad un assegno vitalizio equivalente alla pensione, allora conservando essi il carattere d'ufficiali, era giusto che la legge presente li proteggesse: ma quando ogni vincolo coll'esercito è sciolto, non vi è più motivo ad una tutela speciale in favore nè della moglie, nè dei figli.

Il diritto comune impera su tutti.

L'onorevole Senatore Tecchio comprende meglio di me che pur troppo molte famiglie di non impiegati, ed anche di impiegati si possono trovare in condizione assai trista, perchè il padre di fa-

miglia non si conduce bene, o commette cattive azioni e tali da non potere più esercitare una professione lucrosa, ed allora egli è costretto a distrarre i suoi capitali. Quei pericoli a cui vanno soggette le famiglie comuni è inevitabile che li sopportino le famiglie degli ufficiali che sono stati spogliati di questo carattere: una continuazione del privilegio non avrebbe ragione di essere.

Nel caso però che la rendita fosse stata costituita con la dote della moglie, s'intende bene che cessato il vincolo dipendente da questa legge, la dote rimane sempre dote, e va soggetta alle regole stabilite dal diritto comune.

Quindi come abbiamo creduto di dover abolire ogni vincolo ulteriore sulla rendita dopo lo scioglimento del matrimonio, così abbiamo trovato ragionevole che questo vincolo debba cessare dal momento che l'ufficiale, a tutti gli effetti non fa più parte dell'esercito. Se vi è stato un poco, egli è scomparso rapidamente e non deve avere più favori di leggi speciali, perchè allora comincerebbero differenze di condizioni tra uno che è stato ufficiale e coloro che non lo sono stati, le quali darebbero luogo ad indebiti privilegi.

E giacchè ho la parola io avvertirò il Senato che l'Ufficio Centrale intenderebbe di sopprimere alcune parole della lettera *b*, precisamente dove è detto:

« Quando il matrimonio è sciolto per la morte di uno dei coniugi, *senza discendenti superstiti di età minore.* »

Toglierebbe le parole *senza discendenti superstiti di età minore*, perchè queste potrebbero dar luogo a qualche dubbio, quindi la lettera *b* dovrebbe dire semplicemente:

« Quando il matrimonio è sciolto per la morte di uno dei coniugi. »

La legge a senso dell'Ufficio Centrale vuole il beneficio del vincolo della rendita a favore dei figli minori nel solo caso contemplato nel caso ovverso successivo; quindi vanno soppresse le parole suddette che potrebbero essere interpretate in un senso più largo di quello che si è voluto.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Mi permetta di aggiungere una osservazione, la quale nell'abbondanza delle ragioni dette dal nostro onorevole Relatore, non è stata accennata.

Il Senato potrebbe credere da quanto ha osservato l'onorevole Tecchio che sotto l'impero della legge del 1834, realmente il vincolo durasse anche dopo che l'ufficiale avesse cessato totalmente di appartenere all'esercito. Forse m'inganno sul fatto: chi è più pratico di me lo potrà dire, ma io credo di potere asserire che fra le disposizioni della Patente del 1834 non ci era disposizione precisa su questo punto. Per un certo numero di anni fu consuetudine che quando un ufficiale abbandonava totalmente il servizio senza

diritto a nessuna pensione, l'Ufficio fiscale militare lo abilitava a togliere il vincolo ipotecario. Soltanto in questi ultimi tempi è nata una questione, d'rei, di competenza, per vedere se spetti piuttosto all'Autorità giudiziaria militare, ovvero ai Tribunali ordinari l'autorizzare questo svincolo, ed in questa dubbiezza vi sono molti ufficiali che non hanno ancora potuto far risolvere la questione.

Ma io credo che il fatto per un certo numero d'anni è stato così, che quando un ufficiale abbandonava il servizio, il vincolo ipotecario, che per lo più era dato sopra beni stabili, veniva sciolto.

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Tecchio ha la parola.

Senatore Tecchio. Prima di tutto, siccome ho citato l'Editto e le Patenti del 1834 in un senso, debbo dichiarare che le dette Patenti sono scritte appunto nel senso da me indicato; nel senso, cioè, che la rendita debba rimanere vincolata durante tutta la vita dell'Ufficiale, anche quando egli abbia perduto il grado e carattere militare. Così risulta non solamente dallo spirito dell'Editto, e dalle frasi del suo proemio, ma risulta più categoricamente dall'articolo 12, nel quale sono noverati ad uno ad uno i casi dello svincolo della rendita, la quale è per l'Ufficiale la condizione *sine qua non* del permesso di contrarre matrimonio.

Ciò premesso, rispondo all'onorevole Senatore Poggi che è verissimo che quando l'Ufficiale cessa dall'impiego, e specialmente se cessa senza diritto a pensione o ad assegno vitalizio, egli non ha più carattere militare, e ridiventa, come suol dirsi, *un borghese*, o come dicevano le leggi militari marittime, un *pagano*. Ma io domando, dopo che un cittadino ha servito nell'esercito, e forse anche per lunghi anni, quantunque non sufficienti a raggiungere la pensione; dopo che egli ebbe grado di ufficiale, e in tale qualità ha preso moglie, e procreati de' figli; potrà piacere al Governo, al paese, che, cessando egli dal servizio senza pensione e senza assegno vitalizio, sia quasi costretto a vendere immediatamente la *rendita*, che venne per voler della legge costituita a causa appunto del suo matrimonio; e il giorno appresso si veggano nella miseria insieme con esso, la moglie ed i figli; quella moglie e quei figli, i quali svevano, se non un diritto assoluto e perfetto, certo almeno una ragionevole speranza che quella rendita durante la vita del marito, del padre, non sarebbe alienata?

So anch'io che la detta rendita, se avrà propriamente il carattere di *dote* muliebre a termini del Codice civile, conserverà il suo carattere d'inalienabilità, finchè non si verifichi alcuno dei casi nel Codice civile contemplati; ma, benchè volgarmente, nel comune linguaggio, la si chiami *dote*, tale propriamente nella massima parte de' casi non è, nè tale la si può considerare nel senso del Codice civile; e quindi, se mai prevalessesse l'articolo ch'io combatto, essa diventerebbe

immediatamente, liberissimamente, intierissimamente alienabile, a voglia e libito di chi ha smesso o perduto il suo grado di ufficiale.

Voi non ignorate come questa così detta *dote militare*, in molti casi la si formi, la si raccolga, per aiuti di parenti, e talvolta eziandio di *terzi*. Assai volte avviene che un ufficiale impegna la sua parola d'onore verso una zittella. Se la conduce in moglie senza la rendita voluta dal regio editto, e quindi senza il consenso del Governo, ei perde il grado e l'impiego: se non la conduce in moglie, egli manca alla sua parola d'onore: si interpongono allora parenti ed amici, i quali tra tutti cercano di mettere insieme la somma occorrente alla rendita, affinchè le cose vadano alla men male. Quando saprà il pericolo che d'ora innanzi va a correre questa rendita, le cose invece chè alla men male, senza dubbio andranno alla peggio, ed io, che non voglio il peggio, ho raccomandato, e raccomando all'Ufficio Centrale le mie osservazioni sulla lettera *a* dell'articolo 7.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. I principii dai quali parti il Ministero, e che sono condivisi anche dall'Ufficio Centrale, furono appunto quelli di non sottrarre gli uffiziali dal diritto comune, se non per quanto fosse strettamente imposto dalla disciplina e dalle necessità militari; la quale idea essendo accettata dalla Commissione e da essa più ampiamente sviluppata, diede per risultato di eliminare dal diritto speciale militare tutto ciò che non è rigorosamente necessario. Le osservazioni dell'onorevole Tecchio hanno certamente un gran valore, ma esse attagliansi pure a qualunque impiegato civile, e dirò di più a qualsiasi individuo della civile società. L'uffiziale dal momento che cessa di rivestire la qualità di militare rientra nel diritto comune, e le conseguenze di questo diritto devono essere eguali per lui come per gli altri cittadini; quindi io non potrei associarmi all'avviso dell'onorevole Relatore e del Senatore Lauzi, e pregherei il Senato a volere condiscendere alla proposta dell'Ufficio Centrale.

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio. Giacchè l'Ufficio Centrale ed il Ministero non accettano alcun temperamento a questo articolo, io per mia parte, quand'anche dovessi rimanere solo, propongo la soppressione del capoverso *a*.

Presidente. Domando se la proposta del Senatore Tecchio è appoggiata.

(È appoggiata.)

Senatore Menabrea. La proposta dell'onorevole Tecchio tende a domandare che sia messo ai voti il capoverso *a*: quanto a me, proporrei che si facesse la votazione separata.

Senatore Tecchio. Per me quando si faccia la votazione per divisione, non mi oppongo, e mi associo alla proposta del Senatore Menabrea.

Rileggerò l'art. 7.

(Vedi sopra.)

Metto ai voti il primo comma così concepito: « La rendita resta sciolta da ogni vincolo ipotecario, e diviene liberamente disponibile: »

Chi approva questo primo comma, sorga.

(Approvato.)

Il secondo comma è così concepito:

« a) Quando l'ufficiale o l'assimilato avrà cessato dal servizio senza diritto alla pensione o ad un assegno vitalizio a norma delle leggi militari; »

(Approvato.)

Il resto dell'articolo credo si possa votar tutto insieme: lo rileggo:

« b) Quando il matrimonio è sciolto per la morte di uno dei coniugi senza discendenti superstiti in età minore.

» Se rimangano superstiti dei figli minori, e che la rendita sia stata costituita coi beni propri non dell'ufficiale, nè della moglie, ma di persone estranee, il vincolo sulla medesima continuerà a sussistere a beneficio dei figli minorenni, persino a che non siano giunti all'età maggiore, escluse sempre le femmine maritate. »

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo:

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Dovendosi fare una nuova redazione dell'articolo 6, credo opportuno rimandare a lunedì la seduta.

Accosente l'Ufficio Centrale?

Senatore Poggi, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore Poggi, *Rel.* L'Ufficio Centrale accetta l'incarico di fare un'aggiunta secondo l'articolo 11 delle R. Patenti del 1824, ma mi trovo in debito di domandare se il Senato ritiene di accordare la liberazione del sequestro dell'intera rendita oppure soltanto di parte.

Le R. patenti 29 aprile 1834 non andarono tanto in là perchè prescrivevano all'articolo 11 che:

« il reddito annuo predetto, come pure quella parte »
» dei frutti della dote che ne tenesse luogo, a mente »
» dell'articolo quarto, non sarà per parte dei creditori »
» del marito della vedova, o della prole, soggetto in »
» nessun caso a sequestro, se non che per la terza »
» parte solamente. »

Quindi è che l'Ufficio Centrale pregherebbe per sua norma, che il Senato si spiegasse su questo riguardo.

Presidente. Mi permetta l'onorevole Poggi, ma questo sarebbe un anticipare la discussione. L'Ufficio Centrale formuli nel suo giudizio l'aggiunta, e poi la presenti al Senato, e allora sarà il caso di discuterla.

Senatore Pasqui. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pasqui. A me parrebbe che nel modo in

cui è concepito l'articolo 6, la rendita non possa essere alienata nè in tutto nè in parte e che questa dizione sia così generica da comprendere tanto l'alienazione volontaria quanto la coattiva. Non so se questo sia stato il concetto dell'Ufficio Centrale, ma in caso affermativo si vorrebbe una spiegazione.

Senatore Poggi, *Rel.* Allora l'Ufficio Centrale farà una proposta che possa corrispondere ai desiderii del Senato.

Presidente. Do la parola al Senatore Petitti.

Senatore Petitti. Dacchè veggo che si è rimandato all'Ufficio Centrale un articolo, vorrei pregare l'Ufficio Centrale a voler esaminare se non si potesse estendere il vantaggio di questa migliore Giurisdizione (che a me invero sembra con questo progetto migliorata) dei matrimoni militari anche agli anteriori matrimoni, introducendo una disposizione transitoria, concepita all'incirca in questi termini:

« Le disposizioni degli articoli 5 e 6 sono estensibili ai matrimoni fatti prima della pubblicazione della presente legge, in conformità delle Lettere Patenti del 29 aprile 1834. »

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. L'onorevole signor Presidente, sembrando disposto a rimandare a lunedì il seguito di questa discussione, mi pare che sarebbe meglio rimandar pure a lunedì tutte queste osservazioni, o altrimenti continuare finchè sieno tutte esaurite.

Senatore Poggi, *Rel.* L'Ufficio Centrale giacchè deve riesaminare questi altri articoli, si farà carico anche della proposta dell'onorevole senatore Petitti, non senza avvertire che forse vi può essere un ostacolo nei diritti quesiti. Ciò non pertanto la esamineremo e vedremo se si possa accogliere.

Presidente. Prima di passare allo squittinio segreto sulle leggi, già discusse annunzio al Senato l'ordine del giorno per la seduta di lunedì:

Al tocco riunione negli Uffici per l'esame del progetto di legge per l'estensione alla provincia romana degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice Civile.

Alle due si terrà seduta pubblica per la continuazione di questa discussione, e distribuendosi domani la relazione sul progetto di legge riguardante l'istituzione di una sola Corte di cassazione, lo metteremo all'ordine del giorno, se il Senato non dissente dopo esaurita la discussione della presente legge: poscia verrà alla discussione il progetto di legge che riguarda l'ordinamento dell'Esercito.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. La relazione del progetto di legge sull'ordinamento militare sarà distribuita domani o posdomani al più tardi.

TORNATA DEL 4 MARZO 1871.

Molti dei nostri colleghi sono venuti a Firenze per assistere a questa discussione. Importa quindi grandemente che essa non sia ritardata di troppo.

Presidente. Si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto delle seguenti leggi :

1° Disposizioni per la riscossione nel 1871 dell'imposta sui fabbricati e, nel Compartimento ligure-piemontese anche dell'imposta sui terreni.

2. Determinazione della sede e della giurisdizione dei tribunali militari territoriali e speciali.

3. Unificazione legislativa nelle provincie della Venezia e di Mantova.

(Il Senatore *Segretario* Manzoni T. fa l'appello nominale).

Presidente. Risultato della votazione.

• Disposizioni per la riscossione nel 1871 dell'imposta sui fabbricati e, nel Compartimento ligure-piemontese anche dell'imposta sui terreni.

Votanti 77
Favorevoli 73
Contrari 4

(Il Senato adotta.)

Unificazione legislativa nelle provincie della Venezia e di Mantova.

Votanti 74
Favorevoli 72
Contrari 2

(Il Senato adotta.)

Determinazione della sede e della giurisdizione dei Tribunali militari territoriali e speciali.

Votanti 75
Favorevoli 71
Contrari 4

(Il Senato adotta.)

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).